



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI COMO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO PETRONZI ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di primo grado rubricata al n. 5386/15 di R.G promossa da:

assistito e rappresentato dagli avv.ti

, come in atti domiciliato

**-parte attrice-**

**contro:**

**Avv.** assistito e rappresentato dall'avv.

come in atti domiciliato;

**Avv.** assistito e rappresentato dall'avv.

, come in atti domiciliato

**-parte**

**convenuta-**

**e contro:**

**Assicurazioni Generali S.p.a**, assistita e rappresentata dall'avv.

, come in atti domiciliata;

**Zurich Insurance Plc**, assistita e rappresentata dall'avv.

come in atti domiciliati

**-terze chiamate -**

**Sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19.04.2017:**

**Per parte attrice:**

L'attore, premesso di non accettare il contraddittorio su nuove domande, eccezioni e conclusioni delle controparti ovvero su modificazioni delle precedenti domande, eccezioni e conclusioni – alle quali si oppone sin d'ora – e ribadito quanto già dedotto, prodotto ed eccepito, così precisa le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così giudicare:

- 1) accertare e dichiarare la responsabilità professionale degli Avv.ti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ per violazione dell'obbligo di diligenza ex art. 1176, comma secondo c.c. e del dovere di informazione che competevano loro in relazione al mandato difensivo conferito da \_\_\_\_\_ nell'ambito della controversia rubricata sub RG 3348/2000 da lui promossa nei confronti del Comune di \_\_\_\_\_ avanti al Tribunale di Amministrativo Regionale della Lombardia nonché il loro inadempimento alle obbligazioni scaturenti dai contratti d'opera intellettuale stipulati con il cliente;
- 2) per l'effetto, dichiarare risolti ex art. 1453 c.c. i predetti contratti d'opera intellettuale per fatto e colpa esclusivamente imputabili ai convenuti e condannare l'Avv. \_\_\_\_\_ a restituire all'attore il compenso professionale di € 2.840,20, oltre agli interessi legali dalla data del dovuto al saldo effettivo;
- 3) in ogni caso condannare gli Avv.ti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in via solidale tra loro o, solo subordinatamente, in via alternativa o concorrente o ciascuno per la propria quota di responsabilità, a risarcire tutti i danni, anche per perdita di *chances*, sia patrimoniali (consistenti principalmente ma non esclusivamente nel deprezzamento del valore economico degli immobili di cui in

narrativa) che non patrimoniali (conseguenti alla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione all'art. 24, quanto al diritto di difesa ed all'art. 42, quanto al diritto alla tutela della proprietà privata) subiti dall'attore, nella misura che verrà accertata in corso di causa ovvero determinata dal Giudice secondo equità, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo effettivo;

4) con vittoria di spese e compensi professionali.

In via istruttoria: si confermano e reiterano le istanze istruttorie non accolte e si chiede di:

- ammettere la prova per testimoni e per interrogatorio formale dei convenuti sulle circostanze articolate nella memoria istruttoria attorea, da intendersi qui tutte integralmente ritrascritte precedute dalla locuzione “*vero che*” e depurate da eventuali negazioni e/o giudizi, con i testimoni ivi indicati, da sentirsi anche a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi;
- disporre l'acquisizione ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c. presso l'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_ 1) dei preventivi di spesa protocollati dall'Avv. \_\_\_\_\_ in relazione agli incarichi, conferitigli con le delibere n. 75 e n. 77 del 9.9.2009, di rappresentare l'amministrazione in seguito ai ricorsi proposti dai Sigg.ri \_\_\_\_\_ per l'annullamento delle citate delibere e 2) di tutte le altre delibere di conferimento di incarico di consulenza e/o di assistenza conferiti allo Studio del convenuto da parte del Comune di \_\_\_\_\_ nel periodo compreso tra giugno 2008 e ottobre 2009;
- disporre una consulenza tecnica d'ufficio a mezzo di un esperto in materia urbanistica volta a determinare, previa acquisizione ex art.

210 / 213 c.p.c. degli atti tecnici (Quadro Conoscitivo, Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole, Norme Tecniche di Attuazione ed Elaborati Grafici) e delle relazioni accompagnatorie di cui alle delibere comunali per cui è causa:

1) in relazione alla variante al PRUG 1998:

- a) se il compendio immobiliare dell'attore costituisse o meno una realtà produttiva unica, in essere e sino ad allora azzonata in zona D2, con medesima destinazione funzionale e d'uso;
- b) se negli atti tecnici e nelle relazioni accompagnatorie alla variante al PRUG fossero individuate motivazioni ovvero interessi pubblici di rilevanza tale da giustificare un diverso azzonamento delle proprietà dell'attore;
- c) se la normativa delle zone B3.3 dell'art. 13 delle Norme tecniche di Attuazione della variante consentisse sugli edifici ivi ricompresi l'esecuzione di interventi di adeguamento della struttura alle norme in materia di sicurezza, igiene e salubrità sugli ambienti di lavoro, di ristrutturazione edilizia e di ampliamento;
- d) se nell'ambito di trasformazione ricomprendente le proprietà dell'attore fossero presenti attività produttive dismesse ed in essere, precisando quale classificazione avevano ricevuto queste ultime, ove presenti;
- e) se sussistessero i presupposti di fatto per sottoporre la proprietà dell'attore allo Strumento Attuativo del Piano di Recupero avuto riguardo alla condizione già urbanizzata dell'area e alla sua dimensione;
- f) se sussistessero i presupposti di fatto per sottoporre la proprietà dell'attore allo Strumento Attuativo del Permesso di Costruire

Convenzionato, avendo cura di precisare la differenza di tale strumento rispetto al Piano di Recupero;

2) in relazione al PGT 2008:

- a) se l'ambito di riqualificazione ricomprensente i mappali 1336 sub 705 e 707 fosse stato ampliato rispetto al precedente strumento urbanistico con l'inserimento di nuovi proprietari;
- b) se nel Quadro Conoscitivo del PGT ai sensi del comma b) dell'art. 8 della L.R. 12/2005 e s.m.i., nei documenti tecnici e nelle relazioni accompagnatorie al PGT fossero individuate ed esplicitate motivazioni ovvero interessi pubblici di rilevanza tale da giustificare il mantenimento del ricorso alla pianificazione attuativa per la trasformazione dell'area;
- c) se nel Quadro Conoscitivo del PGT ai sensi del comma b) dell'art. 8 della L.R. 12/2005 e s.m.i., nei documenti tecnici e nelle relazioni accompagnatorie al PGT fossero individuate motivazioni ovvero interessi pubblici di rilevanza tale da giustificare il mantenimento di un diverso azionamento tra i subalterni 705 e 707 del mappale 1336;
- d) se nell'ambito di trasformazione ricomprensente il mappale 1336 sub 707 fossero contemporaneamente presenti attività produttive dismesse ed attività in essere, precisando quale classificazione avessero ricevuto queste ultime, ove presenti;
- e) se sussistessero i presupposti di fatto per sottoporre i mappali 1336 sub 705 e 707 allo Strumento Attuativo del

Piano di Recupero avuto riguardo alla condizione già urbanizzata dell'area e alla sua dimensione;

- f) se sussistessero i presupposti di fatto per sottoporre i mappali 1336 sub 705 e 707 allo Strumento Attuativo del Permesso di Costruire Convenzionato;
- g) se nei fondi limitrofi ai mappali 1336 sub 705 e 707 fosse previsto un indice territoriale di edificabilità diverso, superiore od inferiore;
- h) se la scelta di inserire nel Piano Attuativo anche un immobile di proprietà di terzi (il capannone a nord-est del fabbricato mapp. 1936 sub 707) comportasse o meno l'obbligo per l'attore di raggiungere un accordo con il proprietario di detto altro fondo al fine di realizzare la superficie richiesta;
- i) se la destinazione d'uso prevista sui mappali 1336 sub 705 e 707 (come riportata nella scheda AR 26, ossia: *Residenza al 70%, altre destinazioni al 30% - commercio di vicinato, uffici*) fosse conferente rispetto a quella produttiva dei mappali 1336 sub 705 e 707;

**3)** se l'adozione da parte del Comune di \_\_\_\_\_ degli strumenti urbanistici nel 1998 e nel 2008 abbia comportato una svalutazione del compendio immobiliare all'epoca interamente di proprietà di \_\_\_\_\_ avuto riguardo alla capacità edificatoria consentita rispetto alle volumetrie esistenti;

**4)** se, per effetto dell'adozione degli strumenti urbanistici del 1998 e del 2008, la presenza di soggetti terzi, proprietari degli altri compendi presenti nell'area di trasformazione, ha generato una

condizione oggettiva di difficoltà nella vendita della proprietà dell'attore.

**Per parte convenuta Avv.**

Voglia il Tribunale, ogni contraria domanda, eccezione, respinte:

**IN VIA PRELIMINARE**

Dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità delle domande svolte nel presente giudizio nei confronti dell'avv. \_\_\_\_\_ per essersi formato il passaggio in giudicato, in difetto di opposizione, del decreto ingiuntivo n. 449/2011 emesso in data 24.10.2011 dal Giudice di Pace di Cantù, su istanza dell'avv. \_\_\_\_\_ nei confronti del signor \_\_\_\_\_

**NEL MERITO**

- Dichiarare \_\_\_\_\_ carente di legittimazione attiva ad invocare danni riferibili al mapp. 1336 sub.705  
- dare atto dell'inesistenza di vincolo di solidarietà tra i convenuti in ordine ad eventuali pronunce di condanna al risarcimento, traendo le stesse origini da rapporti contrattuali distinti.

Respingere, comunque, tutte le domande proposte da \_\_\_\_\_ nei confronti dell'avv. \_\_\_\_\_ in quanto infondate.

**NEL MERITO E IN SUBORDINE**

Nella non creduta ipotesi di affermazione di responsabilità, anche parziale, del convenuto, condannare la società GENERALI – Assicurazioni Generali s.p.a. – con sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi . C.F.- P. IVA 00079760328, a manlevare, e comunque tenere indenne l'avv. \_\_\_\_\_

dalle conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivargli dall'accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dal signor \_\_\_\_\_ condannandola a rimborsare all'avv. \_\_\_\_\_ le somme che lo stesso fosse tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e

spese al signor \_\_\_\_\_ il tutto nei limiti del massimale assicurato e dedotta la franchigia.

**IN VIA ISTRUTTORIA**

Ammettere il convenuto alla prova contraria su tutti i capitoli di prova dedotti da parte attrice che dovessero essere ritenuti ammissibili e ammessi

Indica a teste:

- Giuseppina \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

Spese in ogni caso rifuse.

Ci si oppone ad eventuali domande nuove e/o modifiche di domanda in ordine alle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio.

**Per parte convenuta Avv.**

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, così giudicare:

In via preliminare e pregiudiziale:

accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva (parziale) del sig. \_\_\_\_\_ in quanto non più proprietario dell'immobile distinto attualmente al mappale 1336 sub. 705;

dare atto dell'inesistenza del vincolo di solidarietà tra i convenuti in ordine ad eventuali pronunce di condanna al risarcimento, traendo la stessa origine da rapporti contrattuali distinti.

Nel merito, in principalità:

rigettare integralmente le domande attoree spiegate con l'atto di citazione notificato in data 16.10.2015, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto.

In via subordinata, nel merito:

In caso di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree,

accertare e dichiarare la Zurich Insurance PLC, già Zurigo Assicurazioni S.p.a., obbligata a manlevare e/o garantire l'odierno convenuto, in virtù della polizza n. 430A0442, da ogni e qualsiasi costo dovesse sopportare e,



conseguentemente, condannare la terza chiamata al rimborso e/o a tenere indenne di ogni e qualsiasi somma, anche a titolo di spese legali e processuali, che dovesse il convenuto versare all'attore, nei limiti del massimale di polizza e dedotta la franchigia.

□ Spese, diritti ed onorari Add.le 4% ed IVA 22%, integralmente rifusi, oltre al rimborso del 15% delle spese generali.

In via istruttoria:

la difesa del convenuto si oppone all'ammissione delle prove orali di parte attrice per interrogatorio formale e per testimoni, nonché alle richieste di CTU e di esibizione-produzione documentale ex art. 210, 213 c.p.c. per i motivi esposti nella propria memoria difensiva datata 29.09.2016 ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c..

il procuratore del convenuto insiste altresì nella propria istanza di estromissione dal fascicolo del presente procedimento della memoria attorea ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. datata 14.07.2016, nonché dei documenti di parte attrice indicati con i nn. 51 e 52 per le ragioni illustrate nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c., sopra menzionata.

Non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte.

**Per parte terza chiamata Zurich:**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:

NEL MERITO

In via principale

- respingere la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto;

- condannare parte attrice al totale pagamento a favore di Zurich Insurance PLC delle spese e compensi di lite, oltre 15% di spese generali, 4% cpa e 22% per IVA;

In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice e a cascata di accoglimento della domanda di garanzia svolta dall'avv. nei confronti di Zurich Insurance PLC:

- accertare e dichiarare l'entità dei danni effettivamente patiti dal sig. in diretta connessione causale con i fatti per cui è causa;
- accertare e dichiarare la quota di danno attribuibile a esclusiva responsabilità dell'avv.
- con conseguente esclusione del vincolo di solidarietà;
- liquidare i soli danni patrimoniali, con esclusione dei danni non patrimoniali;
- liquidare l'indennizzo assicurativo nel limite del massimale di € 1.032.913,80 previsto in polizza e con applicazione della franchigia del 10% con il minimo di € 258,22 ed un massimo di € 25.822,84;
- con totale o quantomeno parziale compensazione delle spese fra il chiamante e la Compagnia chiamata.

**Per parte terza chiamata Generali:**

**In principalità e nel merito:** previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di Generali Italia S.p.A. in quanto infondate in fatto e diritto.

Spese, competenze ed onorari di causa rifusi, oltre spese generali ed accessori.

**In via di estremo subordine:** previe le declaratorie del caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità dell'avv.

e di accertamento dell'obbligo di Generali Italia S.p.A. di tenerlo indenne, accertare il grado e/o la quota di responsabilità attribuibile a ciascuno dei due professionisti convenuti, e dichiarare Generali Italia S.p.A. tenuta a garantire l'avv. esclusivamente in relazione alla quota di responsabilità dello stesso.

Spese, competenze ed onorari di causa rifusi, oltre spese generali ed accessori.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio i convenuti per sentirli condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento nell'espletamento del mandato a loro conferito dall'odierno attore nell'ambito della controversia pendente innanzi al TAR, inadempimento consistente nella grave violazione degli obblighi di diligenza *ex art. 1176 co. 2 c.c.* e di informazione, con specifico riguardo alla sopravvenuta approvazione ed adozione del nuovo PGT da parte del Comune di \_\_\_\_\_ che conduceva alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso RG. 3348/2000.

In particolare, l'attore chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione *ex art. 1453 c.c.* dei contratti di prestazione d'opera intellettuale intercorsi con gli odierni convenuti per fatto e colpa a loro imputabili, con conseguente condanna dell'avv. \_\_\_\_\_ alla restituzione del compenso professionale versato dall'attore di complessivi euro 2.840,20, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo effettivo; chiedeva, inoltre, che entrambi i convenuti, in solido tra loro o, solo subordinatamente, in via alternativa o concorrente o ciascuno per la propria quota di responsabilità, fossero condannati al risarcimento del danno patrimoniale da lui patito in conseguenza del mancato accoglimento del ricorso promosso innanzi al TAR per omessa impugnazione del sopravvenuto strumento urbanistico, danno che veniva quantificato in complessivi euro 360.000,00, calcolati anche in termini di perdita di *chances*, a cui doveva essere aggiunto il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto di difesa e del diritto alla tutela della proprietà privata nella misura determinata dal Giudice secondo equità.

Si costituiva in giudizio l'Avv. \_\_\_\_\_ chiedendo di dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità delle domande, in virtù del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 449/2011 emesso in data 24.10.2011 dal Giudice di Pace di Cantù su istanza dello stesso convenuto nei confronti del \_\_\_\_\_ e di rigettare le domande attoree, in quanto infondate, dando atto della carenza di legittimazione attiva dell'odierno attore in relazione alla possibilità di invocare i danni riferibili al mapp. 1336 sub. 705 e dell'inesistenza del vincolo di solidarietà tra i convenuti in ordine ad eventuali pronunce di condanna al risarcimento, traendo le stesse origine da rapporti contrattuali distinti. In subordine formulava domanda di manleva nei confronti della propria società assicuratrice.

Si costituiva altresì in giudizio l'Avv. \_\_\_\_\_ chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva (parziale) dell'odierno attore in quanto non più proprietario dell'immobile distinto al mappale 1336 sub. 705, dando atto dell'inesistenza del vincolo di solidarietà tra i convenuti in ordine ad eventuali pronunce di condanna al risarcimento, traendo le stesse origine da rapporti contrattuali distinti; nel merito, di rigettare le domande attoree in quanto inammissibili e/o infondate. In subordine formulava domanda di manleva nei confronti della propria società assicuratrice.

Si costituivano in giudizio anche le terze chiamate, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate ed associandosi alle difese dei propri assicurati.

La causa veniva istruita con produzioni documentali.

\*\*\*

La presente sentenza viene redatta facendo applicazione del principio della "*ragione più liquida*", a mente del quale la domanda giudiziale può essere analizzata sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e

da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (arg. ex Cass. civ. 16 maggio 2006 n. 11356; Cass. civ., sez. III, sent. 25 gennaio 2010 n. 3).

In applicazione di tale principio, ritiene il Tribunale di esaminare direttamente la domanda principale avente ad oggetto le richieste risarcitorie avanzate dall'odierno attore per effetto dell'omessa informazione da parte dei convenuti, che, susseguendosi l'uno all'altro, lo hanno rappresentato e difeso nel giudizio innanzi al TAR Lombardia rubricato sub RG. 3348/2000, circa la necessaria impugnazione del sopravvenuto PGT adottato dal Comune di \_\_\_\_\_ con delibera n. 44 del 17.12.2008, che cristallizzava di fatto la nuova destinazione delle aree di proprietà attorea, impugnazione che, secondo la ricostruzione operata dall'attore avrebbe comportato un giudizio favorevole del ricorso da lui proposto innanzi al TAR avverso il precedente PGT.

Come è noto *“le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente*

riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici” (ex pluribus Cass. 2836/2002; Cass. 11901/2002; Cass. 5153/2003; Cass. 10966/2004; Cass. 16846/2005; Cass. 6967/2006; Cass. 974/2007; Cass. 20828/2009; Cass. 12354/2009; Cass. 2638/2013; Cass. 3355/2014; Cass. 10526/2015; Cass. 2638/2016).

Secondo tale consolidato orientamento, essendo l’obbligazione dell’avvocato qualificata come obbligazione di mezzi, grava, quindi, sul soggetto che si duole della responsabilità del legale l’onere di provare, in caso di di condotte omissive che, qualora l’avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, egli avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni con ragionevole elevata probabilità, sicché è compito del giudice del merito la valutazione in chiave necessariamente probabilistica della fondatezza di tale doglianza.

Nel caso di specie, tale nesso eziologico non risulta provato.

Il ricorso promosso dall’attore innanzi al TAR Lombardia con l’ausilio dei convenuti presenta, infatti, come oggetto la della diversa destinazione impressa ai due mappali, insistenti il complesso produttivo di sua proprietà, dagli strumenti di governo del territorio adottati dal Comune di nel 1998 e il ripristino dell’azzonamento industriale di tale suddetta area, ricorso che, secondo la prospettazione attorea sarebbe stato certamente accolto se i convenuti non avessero omesso di informare l’attore della necessità di impugnazione del nuovo PGT, adottato con delibera n. 44 del 17.12.2008, con cui è stata impressa definitivamente tale nuova destinazione alle suddette aree.

Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, le scelte riguardanti la destinazione delle singole aree, operate dalla Pubblica Amministrazione, in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, soggiacciono all’assoluta discrezionalità dell’organo amministrativo, non necessitando di un’apposita motivazione, oltre quella

che è possibile evincere dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale utilizzati nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano generale, salvo che particolari situazioni non abbiano generato aspettative o affidamenti nei confronti di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni (*ex pluribus* Ad. Plen. N. 24/1999; Tar Lombardia, Sez. II, n. 1838/2011; Tar Campania, Sez. II, n. 1303/2011; Tar Puglia, Sez. I, n. 2570/2009; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2262/2010; n. 6401/2004, n. 3022/2003, n. 4078/2001, n. 245/2000, n. 1943/1999, 887/1995, n. 99/1988).

Le evenienze che uniche giustificano una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono state ravvisate dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Ad. Plen. N. 24/1999; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4078/2001): a) nel superamento degli *standard* minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968, con l'avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; b) nella lesione dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle singole aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio-rifiuto su una domanda di concessione (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 826/2013); c) nella modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.

Al di fuori dei casi sopra menzionati, in cui non risulta rientrare il caso di specie, non è, infatti, configurabile alcuna aspettativa qualificata dei privati in relazione ad una determinata destinazione edificatoria collegata ad una precedente determinazione dell'amministrazione, ma soltanto una generica aspettativa ad una *reformatio in melius*, analoga a quella di ogni altro proprietario che aspira ad una utilizzazione più proficua del proprio

immobile, elemento che determina la non necessità di alcuna specifica motivazione in ordine alle ragioni che hanno determinato tale modificazione (cfr. Ad. Plen. n. 24/1999; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4078/2001, n. 2171/2013).

Sulla base di tali consolidati principi generali, si evince che le scelte di “zonizzazione” effettuate dall’ente amministrativo nell’adozione e/o approvazione di uno strumento urbanistico generale costituiscono apprezzamento di merito e sono caratterizzate da un amplissimo margine di discrezionalità, sottratto al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, eccetto i casi in cui siano inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità e palese irragionevolezza (ex pluribus Tar Sardegna, sez. II, n. 1037/2012; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 811/2009, n. 3314/2004, n. 4078/2001, n. 121/1999).

Quanto sin ad ora richiamato, porta a ritenere il giudizio intrapreso dall’odierno attore innanzi al TAR Lombardia come connotato da forte aleatorietà e, per effetto, sottratto ad un possibile giudizio prognostico circa il risultato in concreto raggiungibile, in quanto fondato sulla di una scelta assolutamente discrezionale effettuata dalla Pubblica Amministrazione e, come tale, sottratta al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, salvo casi limitati e tassativamente previsti sopra richiamati.

Sulla base di tali considerazioni, questo Giudice non ritiene che parte attrice abbia assolto all’onere della prova su di lei incombente in quanto soggetto che si duole della responsabilità del legale e che, in caso di di condotte omissive, deve dare prova della ragionevole fondatezza o accoglibilità della propria pretesa nel caso in cui l’atto omesso fosse stato compiuto.

Nel caso di specie, la discrezionalità attribuita all’ente amministrativo nell’espletamento di scelte di pianificazione urbanistica, che come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del Giudice



amministrativo e non richiedono specifica motivazione, non permette a parte attrice di provare, nemmeno su un piano meramente possibilistico, che l'adempimento del dovere di informazione da parte degli odierni convenuti circa la necessaria impugnazione del nuovo PGT, avrebbe comportato l'accoglimento del proprio ricorso da parte dell'organo giudiziario competente.

Una possibile conclusione in tale direzione risulta ulteriormente preclusa dalla mancata allegazione di prove circa quanto sostenuto dall'attore in relazione all'impedimento all'accesso al credito bancario e all'impossibilità di operare interventi straordinari sull'immobile a causa della destinazione impressa dal Comune alle aree di sua proprietà nè che tali interventi sarebbero stati in concreto attuati e dunque impediti solo dal provvedimento amministrativo impugnato.

Anzi risulta ragionevole ipotizzare, al contrario, che stante la tensione finanziaria in cui l'attore versava, che lo ha portato, successivamente, al fallimento della propria società, egli nemmeno presentasse le necessarie disponibilità finanziarie per ammodernare il complesso industriale di sua proprietà, ampliandolo ed adeguandolo alle esigenze di produzione e di mercato.

Non costituiscono prova in tal senso nemmeno le consulenze tecniche di parte allegate dall'attore (doc. 18-51-52 fasc. attoreo) in quanto valutabili esclusivamente come possibili opinioni professionali.

Più in particolare la ctp *sub* doc. 18 conclude, per espressa indicazione del medesimo consulente tecnico che la medesima *“non può essere considerata perizia estimativa in quanto redatta sulla base dei documenti forniti dalla Proprietà e suoi Consulenti ma ha finalità di una indicazione sommaria di quale possa essere la diminuzione del valore che tali aree e immobili hanno subito a seguito del cambio di destinazione d'uso”*. La ctp a firma dell'arch. Luca Bonetti nulla evidenzia in merito alla ragionevole probabilità di accoglimento del ricorso formulato dall'odierno

attore innanzi al TAR, evidenziando solamente il peggioramento della programmazione urbanistica in relazione ai *desiderata* dell'odierno attore. Infine, anche il parere a firma dell'avv. prof. Ennio Codini, che pur concludendo per le "*buone probabilità di accoglimento del ricorso*" proposto da \_\_\_\_\_ in caso di impugnazione del sopravvenuto PGT, risulta invero contraria alla consolidata giurisprudenza sopra menzionata, che pone in evidenza come le scelte della P.A. in relazione alla programmazione urbanistica sono finalizzate al perseguimento di superiori interessi generali della collettività, che possono dunque contrastare con l'interesse specifico del singolo.

Non può, inoltre, sopperire a tale mancanza di prova la richiesta formulata da parte attrice circa l'espletamento di una CTU volta a quantificare il possibile danno patrimoniale subito dall'attore, in quanto evidentemente di natura meramente esplorativa e non rientrante nemmeno nella categoria della CTU c.d. percipiente che presuppone il raggiungimento in termini certezza degli elementi di prova base su cui il giudice innesta tale consulenza, cosa che non risulta essere presente nel caso di specie, essendo il giudizio innanzi al TAR connotato da evidente aleatorietà per le considerazioni sopra esposte.

Tanto premesso, diviene quindi irrilevante l'esame degli ulteriori elementi addotti da parte attrice al fine di \_\_\_\_\_ le condotte negligenti ed omissive tenute dai convenuti.

Per mera completezza deve, comunque, rilevarsi per quanto riguarda il convenuto \_\_\_\_\_ che, in seguito ad una sua richiesta di conferma dell'interesse al giudizio, fu lo stesso \_\_\_\_\_ a rispondere che non intendeva avvalersi del ricorso presentato innanzi al TAR, salvo poi ripensarci incaricando altro legale (doc. 7 fasc. convenuto \_\_\_\_\_ e che, come sostenuto anche da parte attrice, egli forniva al \_\_\_\_\_ le istruzioni affinché predisponesse e depositasse autonomamente istanza di fissazione udienza; per quanto riguarda il convenuto \_\_\_\_\_ che il mandato a lui conferito

risultava essere esclusivamente attinente alla prosecuzione della causa già incardinata dal precedente legale e non di verificare la sua attualità alla luce del mutato quadro urbanistico, di cui non poteva essere a conoscenza.

Per tali motivi, deve quindi definitivamente rigettarsi la domanda attorea.

Le spese di lite seguono la soccombenza, anche in relazione alla parti terze chiamate, e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 10.03.2014, n. 55 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività, differenziando la liquidazione dei compensi, per i convenuti applicando i valori medi per lo scaglione di riferimento (indeterminabile), e per le terze chiamate applicando i valori minimi, avuto riguardo alla complessità del giudizio, all'impegno profuso ed alla natura plurisoggettiva del giudizio, ed escludendo solo la "fase istruttoria", di fatto non espletata.

**P.Q.M.**

il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:

- a) rigetta la domanda di parte attrice;
- b) condanna parte attrice alla rifusione in favore di ciascuna parte convenuta delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 600,00 per spese ed euro 6.783,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. 15 %, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per Legge;
- c) condanna parte attrice alla rifusione in favore di ciascuna parte terza chiamata delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. 15 %, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per Legge.

Così deciso in Como, 26.07.2017

Il Giudice

(Dott. Alessandro Petronzi)